

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TANGA, ARIOSTO, BALBO e BARTOLOMEI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 1972

Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 1971, n. 916, concernente il conferimento del grado di generale di corpo d'armata ai vicecomandanti generali dell'Arma dei carabinieri ed ai comandanti in seconda della Guardia di finanza

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 26 ottobre 1971, n. 916, conferisce, all'atto della cessazione dal servizio permanente, la promozione al grado di generale di corpo di armata, con conseguente trattamento economico e di quiescenza, ai generali di divisione dei Carabinieri e della Guardia di finanza che abbiano rispettivamente ricoperto la carica di vicecomandante generale dell'Arma o di comandante in seconda del predetto Corpo.

Con tale iniziativa, il Parlamento intese sanare una ingiustificata situazione sperequativa nei confronti dei pari grado delle altre Armi e Forze armate, principalmente per gli effetti negativi che essa produceva sul trattamento di quiescenza.

Tuttavia, l'articolo 3 — che fissa la decorrenza del provvedimento al 1° gennaio 1971 — ha fatto sorgere il dubbio che la promozione in argomento possa essere attribuita soltanto agli ufficiali che siano cessati o cesseranno dal servizio dopo la suindicata data e non anche a quelli che si trovavano già in congedo.

Una interpretazione così restrittiva della norma frustrerebbe gli scopi del provvedimento, in quanto il particolare riconosci-

mento — il cui valore morale assume un aspetto preminente su quello economico — non verrebbe ad essere conferito agli ufficiali generali collocati in congedo anteriormente al 1° gennaio 1971, nonostante gli stessi siano in possesso dei requisiti richiesti.

Ciò in contrasto con i principi di equità e di giustizia cui si ispira il nostro ordinamento, secondo il quale occorre porre tutti i cittadini su di un piano di parità di diritto.

Con il presente disegno di legge, che si sottopone alla vostra cortese attenzione, si chiarisce, invece, l'esatto significato del citato articolo 3, che non ha inteso restringere la sfera di applicazione della legge, ma fissare soltanto la decorrenza dell'anzianità assoluta delle promozioni e del conseguente trattamento economico di quiescenza, da conferire a tutti i vicecomandanti generali dell'Arma dei carabinieri ed ai comandanti in seconda della Guardia di finanza, anche se già in congedo da periodi di tempo diversi.

L'onere finanziario sarà di modesta entità, dato il ristretto numero dei beneficiari, che sono in tutto sette per l'Arma dei carabinieri ed otto per la Guardia di finanza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 3 della legge 26 ottobre 1971, n. 916, deve essere interpretato nel senso che la promozione a generale di corpo d'armata, col conseguente trattamento economico, va conferita ai vicecomandanti generali dell'Arma dei carabinieri ed ai comandanti in seconda della Guardia di finanza, anche se già in congedo alla data del 1° gennaio 1971.

Art. 2.

All'onere finanziario di 2 milioni derivante dall'applicazione della presente legge viene fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa.